

Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 07-07-2017) 09-10-2017, n. 23602

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - rel. Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28355/2015 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO FESTELLI;

- ricorrente -

contro

L.P.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ENRICO MARIA SINATRA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1254/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Palermo, con sentenza 27 agosto 2015, in accoglimento del gravame di L.P.V., ha posto a carico di A.A. l'obbligo di versare all'ex coniuge un assegno divorzile di Euro 200,00 mensili, avendo ritenuto che la L.P., benchè svolgesse un'attività lavorativa dipendente e le fosse

stata assegnata la casa coniugale, non avesse redditi adeguati a conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tenuto conto del divario tra le retribuzioni delle parti e della necessità di riequilibrare le situazioni economiche degli ex coniugi.

Avverso questa sentenza A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; la L.P. ha resistito con controricorso e memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione della [L. n. 898 del 1970](#), art. [5, comma 6](#), succ. mod., per avere giustificato l'attribuzione dell'assegno divorzile per la presunta necessità di consentire all'ex coniuge di conservare il tenore di vita matrimoniale, mentre la funzione dell'assegno è esclusivamente assistenziale; la L.P. aveva mezzi e redditi che le consentivano di vivere un'esistenza autonoma e dignitosa, essendo stata assunta a tempo indeterminato, mentre egli aveva subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha fatto applicazione di un orientamento interpretativo, in tema di verifica delle condizioni legali per l'attribuzione dell'assegno divorzile, che è stato recentemente superato da questa Corte (Cass. n. 11504 e n. 15481 del 2017), la quale ha enunciato il seguente principio: il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui alla [L. 1 dicembre 1970, n. 898](#), art. [5, comma 6](#), come sostituito dalla [L. 6 marzo 1987, n. 74](#), art. [10](#), nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'an debeatur", se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di "mezzi adeguati" o, comunque, impossibilità "di procurarseli per ragioni oggettive"), non con riguardo ad un "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri "lato sensu" imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge; b) deve tener conto, nella fase del "quantum debeatur", di tutti gli elementi indicati dalla norma ("condizioni dei coniugi", "ragioni della decisione", "contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune", "reddito di entrambi") e valutare "tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio" al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.

La Corte di merito ha accolto la domanda di assegno divorzile sulla base del mero "divario tra le retribuzioni delle parti" e della inadeguatezza dello stipendio percepito dalla L.P. "se raffrontato alla situazione economica in costanza di matrimonio".

Tuttavia, non è il divario tra le condizioni reddituali delle parti al momento del divorzio nè il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l'assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, che possono giustificare di per sè l'attribuzione dell'assegno, ma la mancanza della "indipendenza o autosufficienza economica" del coniuge richiedente l'assegno. Infatti, nella fase del giudizio concernente man debeat" (con la quale in nessun modo può essere confusa la fase del "quantum debeat"), il coniuge richiedente l'assegno, per il principio di autoresponsabilità economica, è tenuto quale "persona singola" a dimostrare la propria personale condizione di non indipendenza o autosufficienza economica, sulla base degli indici sopra indicati in via orientativa. Alle condizioni reddituali dell'altro coniuge (unitamente agli altri elementi, di primario rilievo, indicati dalla norma) può aversi riguardo soltanto nell'eventuale fase della quantificazione dell'assegno, alla quale è possibile accedere solo nel caso in cui la fase dellman debeat" si sia conclusa positivamente per il coniuge richiedente l'assegno.

Gli altri due motivi, riguardanti la valutazione del tenore di vita matrimoniale e del rilievo da attribuire all'assegnazione della casa coniugale, sono assorbiti.

In conclusione, la sentenza impugnata è cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che dovrà fare applicazione dei principi sopra enunciati e provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017